

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

N. 79.509 di Rep.

N. 45.320 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

di Società a R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio.

alle ore undici e minuti cinque.

In Treviso, Via Riccati n. 7, nel mio studio.

Davanti a me dottor FRANCESCO GIOPATO, notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, mia residenza,

E' COMPARSO IL SIGNOR

- DURANTE OSCAR, nato a Treviso (TV) il 27 giugno 1967, residente a Ponzano Veneto (TV) Via Fossa n. 2

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, della società:

"PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L."

società unipersonale, con sede in Ponzano Veneto (TV) Via G. B. Cicogna, Comune di Ponzano Veneto, capitale sociale di Euro 20.000,00 (euro ventimila e centesimi zero) I.V. , codice fiscale e n.ro iscrizione Registro Imprese di Treviso 04165120264, R.E.A. 328261.

Il comparente anzidetto, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di voler assistere, quale Segretario, redigendone verbale in forma pubblica, all'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della predetta Società, riunita in questo luogo, per questi giorno ed ora.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a' sensi di statuto, nella veste suddichiarata, il comparente signor Durante Oscar

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

il quale constata la presenza per averne accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire:

- dell'unico socio il "COMUNE DI PONZANO VENETO" nella persona del suo legale rappresentante il Sindaco signor Granello Giorgio, a quest'atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25 novembre 2010.
- dell'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Volpato Roberto e Povegliano Luca - Consiglieri e di esso comparente quale Presidente.

Dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Proposta di revisione dello statuto sociale

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di tali argomenti dichiarandosi tutti sufficientemente informati

Il Presidente, iniziando la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno fa presente che a seguito della modifica della normativa riguardante le società a capitale interamente pubblico, come infatti è la società PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., si rende necessario apportare alcune modifiche allo statuto sociale in particolare modificare l'oggetto sociale per meglio precisare l'effettiva attività svolta dal Comune e togliere quella parte di attività che la società non ha mai svolto.

Dopo breve discussione il Presidente mi dichiara che l'Assemblea con il voto favorevole dell'unico socio

D E L I B E R A

- 1) - di modificare l'oggetto sociale e di conseguenza l'articolo 2 dello statuto sociale e di sostituirlo con il seguente nuovo testo:

Articolo 2 - Oggetto:

1. La società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ponzano Veneto, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

proprietà o altro diritto reale dal Comune medesimo, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse pubblico del predetto Comune e la gestione pluriennale in concessione di tali immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali dell'ente locale;

- la realizzazione e gestione, a beneficio del Comune di Ponzano Veneto e comunque nell'ambito di operatività definito dal citato art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, delle pulizie interne dei locali di proprietà comunale, della manutenzione del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade pubbliche, della manutenzione degli edifici comunali, della progettazione e realizzazione dei lavori pubblici comunali, nel rispetto dei limiti e delle riserve di legge, dell'esercizio di farmacie comunali, della formazione del personale comunale, di interventi di edilizia residenziale pubblica, della vigilanza e sicurezza del patrimonio comunale, della gestione delle entrate dell'ente locale e delle tariffe comunali ai sensi di legge, dell'allestimento di mostre ed impianti di pubblico spettacolo, dei servizi comunali di informatica, della riproduzione di stampati, della gestione del sito comunale, delle attività funzionali alla programmazione urbanistica, della ristrutturazione e recupero di aree comunali, dell'organizzazione di attività ed iniziative volte esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio comunale e dei servizi tutti richiamati nel documento prot. 14/sezaut/2010/fgr della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, del 22.06.2010, paragrafo I.1.

2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. È inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le attività, né mediante affidamento diretto né con gara, a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dalle amministrazioni pubbliche locali costituenti o partecipanti o affidanti, disciplinate dall'art. 13, comma 1, del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente statuto.

3. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali e dei servizi di committenza, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, i primi devono intendersi, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale costituente o partecipante o affidante commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale stesso e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale.

4. La società provvederà all'esecuzione dei lavori pubblici comunque connessi alla realizzazione/gestione delle reti o impianti o dotazioni patrimoniali comunali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 - codice degli appalti pubblici e della correlata normativa regionale. "

2) - di dare atto che lo Statuto aggiornato è quello risultante dal testo che, omessa la lettura per espressa volontà delle parti, si allega al presente atto sub "A".

3) - Di dare mandato al signor Durante Oscar di apportare alla presente delibera e allo Statuto aggiornato, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi all'Ordine del Giorno da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta e l'Assemblea sciolta alle ore undici e minuti ventotto.

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Io notaio

ho ricevuto quest' atto e l'ho letto, in assemblea, al comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo
sottoscrive con me notaio, alle ore
undici e minuti trenta.

Scritto

da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate.

F.TO OSCAR DURANTE

F.TO DOTTOR FRANCESCO GIOPATO NOTAIO (L.S.)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

“PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l.”

(in seguito denominata “Società”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile.

2. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Ponzano Veneto, in qualità di socio unico;

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizza la propria attività con l'ente pubblico che la controlla e comunque nell'ambito di operatività definito dal citato art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006.

Articolo 2

Oggetto

1. La società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ponzano Veneto, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà o altro diritto reale dal Comune medesimo, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse pubblico del predetto Comune e la gestione pluriennale in concessione di tali immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali dell'ente locale;
- la realizzazione e gestione, a beneficio del Comune di Ponzano Veneto e comunque nell'ambito di operatività definito dal citato art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, delle pulizie interne dei locali di proprietà comunale, della manutenzione del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade pubbliche, della manutenzione degli edifici comunali, della progettazione e realizzazione dei lavori pubblici comunali, nel rispetto dei limiti e delle riserve di legge, dell'esercizio di farmacie comunali, della formazione del personale comunale, di interventi di edilizia residenziale pubblica, della vigilanza e sicurezza del patrimonio comunale, della gestione delle entrate dell'ente locale e delle tariffe comunali ai sensi di legge, dell'allestimento di mostre ed impianti di pubblico spettacolo, dei servizi comunali di informatica, della riproduzione di stampati, della gestione del sito comunale, delle attività funzionali alla programmazione urbanistica, della ristrutturazione e recupero di aree comunali, dell'organizzazione di attività ed iniziative volte esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

territorio comunale e dei servizi tutti richiamati nel documento prot. 14/sezaut/2010/fgr della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, del 22.06.2010, paragrafo I.1.

2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. È inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le attività, né mediante affidamento diretto né con gara, a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dalle amministrazioni pubbliche locali costituenti o partecipanti o affidanti, disciplinate dall'art. 13, comma 1, del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente statuto.

3. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali e dei servizi di committenza, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, i primi devono intendersi, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale costituente o partecipante o affidante commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale stesso e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale.

4. La società provvederà all'esecuzione dei lavori pubblici comunque connessi alla realizzazione/gestione delle reti o

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

impianti o dotazioni patrimoniali comunali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 - codice degli appalti pubblici e della correlata normativa regionale.

Articolo 3

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Ponzano Veneto.

Articolo 4

Durata

1. La società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (euro ventimila e centesimi zero).
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.
3. Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, fatte salve le operazioni di riordino societario poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.
5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili, fatte salve le operazioni di riordino societario poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico socio

1. Fino a quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.
2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.
3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Ponzano Veneto negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..
2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.
3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di “vantaggi compensativi” in base ai quali la società può compiere anche, nell’interesse del Comune socio unico e nell’attuazione dell’attività di direzione e coordinamento esercitata da quest’ultimo, operazioni “svantaggiose” per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l’attribuzione alla società di “vantaggi compensativi”, diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. I creditori sociali possono agire nei confronti dell’ente unico socio solo se non sono stati soddisfatti dalla società (responsabilità sussidiaria).

5. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento su di essa.

6. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell’ultimo bilancio approvato dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l’ente e l’effetto che l’attività di direzione e coordinamento dell’ente ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

7. L’organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

8. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi, nel senso che la società può restituire al Comune i finanziamenti soci da esso ricevuti solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori sociali.

9. L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune unico socio si presume ai sensi dell’art. 2497 sexies del codice civile, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’ente unico socio.

TITOLO II

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci
- L'Organo di amministrazione
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

Articolo 10

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 11

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.
2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
 - b) la nomina dell'organo di amministrazione;
 - c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
 - d) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto ad esso allegato;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- a) approvazione, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune socio unico, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- b) aumento o riduzione del capitale sociale;
- c) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- e) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione / estinzione / modificazione / trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;
- f) acquisizione/dismissione, qualora consentite dalle norme di tempo in tempo vigenti, di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- h) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- i) argomenti che l'organo di amministrazione sottoponga all'assemblea.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 12

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.
3. L'assemblea è convocata, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune socio unico, per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a), del presente statuto,
4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.
5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

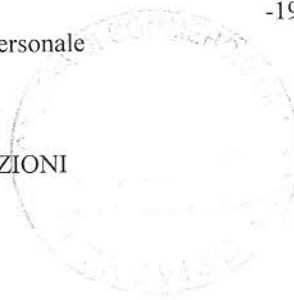
Articolo 13

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico o in sua assenza da

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE



persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14

Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 15

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13, comma 2.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV - Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

Il presente registro composto da n. 200
fogli, numerati da 1 a 200

è stato timbrato in ciascuno di essi.

Conc. Gov. E. 309, 81 assolta

Ric. N° 416 C/C post. del 31/07/07

Treviso,

05 SET. 2007



per Il Conservatore
del Registro Imprese
(dott. Mario D'Erredità)
Il Detto



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 17

Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri ovvero da un amministratore unico, a scelta dell'assemblea.
2. Per organo amministrativo si intende l'insieme degli amministratori in quanto organo collegiale (consiglio di amministrazione) ovvero l'amministratore unico.

Articolo 18

Disposizioni generali

1. Gli amministratori possono essere non soci.
2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:
 - a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 27 del vigente Statuto Comunale o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 o di ineleggibilità di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) così come autenticamente interpretato dall'art. 71 della legge n. 69/2009;
 - b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
3. L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili. L'organo amministrativo è revocabile con decisione del socio unico in qualunque momento. Nulla è dovuto all'amministratore revocato senza

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

giusta causa, a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola statutaria e pertanto come rinuncia ad ogni effetto al risarcimento del danno.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; salvo quanto previsto al successivo punto 18.6, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

5. Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, nel caso di consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con amministratori designati dal Comune di Ponzano Veneto, il quale provvede, invece, alla diretta sostituzione in caso di amministratore unico.

6. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, nel caso di consiglio di amministrazione, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 19

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato direttamente dal socio Comune di Ponzano Veneto; può, altresì, nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione spettano i poteri di cui al primo comma dell'articolo 2381 del codice civile.

Articolo 20

Organi delegati e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso,

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile; le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile non possono essere delegate.

2. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

3. L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

4. L'organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare institori, procuratori speciali e mandatarî, in genere, per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Articolo 21

Decisioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si pronuncia tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

3. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno cinque giorni - o, in caso di urgenza, un giorno - prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica), e pervenuto a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati), al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

5. Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi (se nominati) siano presenti o informati.
6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal soggetto verbalizzante.
8. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel relativo libro.
9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per tele, audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
10. In presenza di queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente e Segretario.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione del socio.
2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:
 - al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico e agli amministratori delegati (se nominati);
 - a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questi designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

3. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico approva, in tempo utile per consentire il rispetto del termine di cui ai precedenti artt. 11, comma 2, lettera a) e 12, comma 3, il Piano Programma in base agli indirizzi determinati con decisione del socio.
4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal socio, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 11, comma 2, lettera a).
5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 23

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Ponzano Veneto regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 24

Commissione per l'esercizio del controllo analogo

1. Qualora la Commissione per l'esercizio del controllo analogo venga nominata dalla Giunta del Comune di Ponzano Veneto, l'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 2497 e seguenti del codice civile e dall'art. 1, comma 2, e 8 del presente statuto, la propria attività al controllo della Commissione medesima composta da *tre* membri, la quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Ponzano Veneto in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

relazionare al Consiglio Comunale. Possono far parte della Commissione dipendenti del Comune di Ponzano Veneto, il Sindaco del Comune di Ponzano Veneto o un suo delegato, componenti del Consiglio Comunale del Comune di Ponzano Veneto.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, la Commissione per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Ponzano Veneto.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, alla Commissione di controllo che esprimerà un parere al Comune di Ponzano Veneto ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

4. La Commissione per l'esercizio del controllo analogo sarà autonoma ed esterna alla società.

Articolo 25

Remunerazione degli amministratori

Il socio può assegnare all'amministratore unico ovvero ai consiglieri di amministrazione un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con la relativa decisione assembleare. In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio secondo i criteri di cui

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

all'art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000. All'amministratore unico ovvero ai consiglieri di amministrazione non può essere riconosciuto un compenso superiore ai limiti fissati dall'art. 1, commi 718 e seguenti della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) e dall'art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010. E' fatta salva la possibilità di prevedere indennità di risultato nel caso di produzione di utili di esercizio, in misura ragionevole e proporzionata.

Articolo 26

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 27

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito e tenuto a norma di legge.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 28

Composizione e durata del collegio sindacale.

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito e tenuto a norma di legge.
3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.
4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 29

Cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 30

Cessazione dalla carica di sindaco

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale competente, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 31

Competenze e doveri del collegio sindacale

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENETO - TV - Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 32

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

- a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Ponzano Veneto;
- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 34

Foro competente

Foro competente in caso di controversie è quello di Treviso.

Articolo 35

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), nonché alle norme speciali di cui all'art. 18 e all'art. 76 del D.L. n. 112/2008 e all'art. 9 del D.L. n. 78/2010 in materia di obblighi di finanza pubblica e spese del personale.